

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, TOLLOY, DE LUCA Luca, VERGANI e SCAPPINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1962

Nuovo inquadramento economico degli aiutanti di battaglia

ONOREVOLI SENATORI. — Come è a vostra conoscenza il grado di aiutante di battaglia venne istituito durante la prima guerra mondiale con decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191, e successivamente con legge 9 maggio 1940, n. 368, venne inserito nell'ordinamento dell'Esercito come grado massimo della gerarchia sottufficiali, grado da conferirsi soltanto per azioni di guerra.

In virtù delle leggi in vigore: 9 maggio 1940, n. 368 (art. 2, lettera *b*); 21 novembre 1940, n. 1735 (art. 1, 2, 5); 29 gennaio 1942, n. 64 (artt. 3, 13, 17); 24 dicembre 1942, numero 1755 (artt. 1, 3, 6); 25 aprile 1959, numero 189 (art. 2) detto grado nella scala gerarchica è intermedio tra quello di maresciallo maggiore e quello di sottotenente; lo stesso dicasi in fatto di « stipendio e supplemento di servizio attivo ».

Giova inoltre notare che, anche durante il periodo di occupazione la detta posizione gerarchico amministrativa fu riconosciuta perfino dagli alleati, in sede di miglioramenti economici (vedi leggi 18 novembre 1944, n. 328 e 13 marzo 1945, n. 116) nè fu giustamente mai modificata dalle successive leggi similari; 8 aprile 1952, n. 212 (allegato 4, tab. 4); 11 luglio 1952, n. 767 (allegato n. 4,

tab. 1); 17 agosto 1955, n. 767 (allegato 4, tab. 1) e 11 gennaio 1956, n. 19 (tab. unica).

In seguito per concedere una superiore assimilazione amministrativa dei sottufficiali agli impiegati civili della carriera esecutiva, venne approvata la legge 11 giugno 1959, n. 353, la quale non ha però equamente allineato gli aiutanti di battaglia, grado massimo della gerarchia sottufficiali al corrispondente grado massimo esecutivo di « capo ufficio poste prima classe » (coefficiente 340).

Infatti mentre essa perequa, fra l'altro, il maresciallo ordinario all'ufficiale dogana (coefficiente 202) il maresciallo capo al primo ufficiale (coefficiente 229) il maresciallo maggiore al commissario dogana (coefficiente 271), e così pure per le pensioni relative ai detti gradi, per gli aiutanti di battaglia, anzichè assimilarli se non altro al susseguente grado di « commissario capo dogana » (coefficiente 325) — stipendio annuo lordo lire 975.000 — concede invece una irrisoria indennità annua lorda di lire 40.000 per altro limitata soltanto a quelli in servizio permanente. La recente legge 16 maggio 1961, si è dimostrata incapace di sanare la grave anomalia di cui sopra, essendosi limitata ad

elevare l'indennità sopra detta a 70.000 lire annue.

La ingiustificata eguaglianza amministrativa così scaturitane fra i ben distinti gradi di aiutante di battaglia e maresciallo maggiore, sin dal 1° gennaio 1960, non solo non trova alcun riscontro tra le altre gerarchie militari e civili dello Stato, e ciò con grande amarezza degli interessati, che in guerra e in pace hanno sempre fatto e fanno degnamente il loro dovere, ma crea delle vere e proprie ingiustizie ed anomalie.

Infatti alcuni marescialli maggiori, con una data anzianità, promossi, nell'ultimo conflitto, per merito di guerra ad aiutanti di battaglia, per effetto della predetta legge n. 353 percepiscono oggi stipendio e pensione inferiori e non di poco a quelli in godimento ai pari grado di ieri (marescialli maggiori). Tale paradossale situazione potrebbe dare adito al sospetto, che i meriti di guerra, che non dovrebbero soffrire la

usura del tempo, vengono invece ricompensati con una diminuzione dello stipendio.

Con giusta ragione quindi, gli interessati, il cui numero si aggira sulle 400 unità, da tempo invocano la totale abolizione della indennità suddetta e, come corrispettivo l'aumento dello stipendio o pensione nella misura e nei modi dettati dall'articolo 1 della predetta legge n. 353 per gli altri 5 gradi della categoria (da sergente a maresciallo maggiore).

Riparare a questa ingiustizia, certamente commessa involontariamente è lo scopo del presente disegno di legge. Non occorrono speciali stanziamenti di fondi perchè all'onere finanziario si sopperisce in gran parte con l'indennità annua di lire 70.000 che verrà soppressa e per il rimanente si potrà provvedere stanziando i relativi fondi sul capitolo 191 dello stato di previsione del Ministero della difesa 1962-63.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli aiutanti di battaglia è attribuito lo stipendio annuo lordo di 975.000 lire di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai fini degli aumenti dello stipendio di cui ai primi due commi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre dall'anzianità complessiva di servizio è fissato come segue:

Aiutante di battaglia 18.

Art. 2.

L'indennità annua lorda di lire 70.000 prevista dall'articolo 1 della legge 16 maggio 1961, n. 417, per gli aiutanti di battaglia, è abrogata.

Art. 3.

Le pensioni a favore degli aiutanti di battaglia di cui al precedente articolo 1, e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi, sugli stipendi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dall'applicazione dello stesso articolo 1.

Art. 4.

All'onere finanziario si sopperirà con gli stanziamenti per l'indennità di lire 70.000, che verrà soppressa, e con quelli di cui al capitolo 191 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.